

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.7.2008
COM(2008) 492 definitivo

2008/0158 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri³. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato II, parte A della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 90/434/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

Proposta di

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri

↓ 90/434/CEE (adattato)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:

↓

- (1) La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri³, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁴. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
-

↓ 90/434/CEE considerando (1)
(adattato)

- (2) Le fusioni, le scissioni, le scissioni parziali, i conferimenti d'attivo e gli scambi d'azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per
-

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

⁴ V. allegato II, parte A.

porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo il buon funzionamento del mercato interno . Tali operazioni non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri. Occorre quindi istituire per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato interno , di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale.

↓ 90/434/CEE considerando (2)

- (3) Disposizioni di ordine fiscale penalizzano attualmente tali operazioni rispetto a quelle che interessano società di uno stesso Stato membro; è indispensabile eliminare tale penalizzazione.
-

↓ 90/434/CEE considerando (3)
(adattato)

- (4) Non è possibile conseguire tale scopo mediante un'estensione a livello comunitario dei regimi interni in vigore negli Stati membri, dato che le differenze esistenti fra questi regimi possono provocare distorsioni; soltanto un regime fiscale comune può pertanto costituire una soluzione soddisfacente in proposito.
-

↓ 90/434/CEE considerando (4)
(adattato)

- (5) Il regime fiscale comune deve evitare un'imposizione all'atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale, di un conferimento d'attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato membro cui appartiene la società beneficiaria, conferente o acquisita.
-

↓ 90/434/CEE considerando (5)

- (6) Per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti di attivo, queste operazioni avranno di regola come risultato la trasformazione della società conferente in una stabile organizzazione della società beneficiaria del conferimento o l'integrazione dell'attivo in una stabile organizzazione di quest'ultima società.

↓ 90/434/CEE considerando (6)

- (7) Il sistema del riporto dell'imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti, fino alla loro effettiva realizzazione, applicato ai beni inerenti a detto stabilimento permanente, consente di evitare un'imposizione delle plusvalenze corrispondenti, pur garantendo la loro successiva imposizione da parte dello Stato membro della società conferente, all'atto della loro realizzazione.
-

↓ 2005/19/CE considerando (12)
(adattato)

- (8) ☒ Le società elencate all'allegato I, Parte A, sono società soggette a imposta nei rispettivi Stati membri di residenza, ma alcune di esse possono essere considerate trasparenti sotto il profilo fiscale da altri Stati membri. Per rendere effettivi i vantaggi della presente direttiva, gli Stati membri che considerano le società soggette a imposta non residenti trasparenti sotto il profilo fiscale dovrebbero applicare loro i vantaggi suddetti. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non applicare le disposizioni pertinenti della presente direttiva quando tassano un azionista diretto o indiretto di tali società. ☒
-

↓ 90/434/CEE considerando (7)

- (9) Occorre altresì definire il regime fiscale da applicare ad alcuni accantonamenti, riserve o perdite della società conferente e disciplinare i problemi fiscali che si pongono allorché una delle due società detiene una partecipazione nel capitale dell'altra.
-

↓ 90/434/CEE considerando (8)

- (10) L'attribuzione ai soci della società conferente di titoli della società beneficiaria o acquirente non dovrebbe di per se stessa dar luogo a una qualsiasi imposizione dei soci medesimi.
-

↓ 2005/19/CE considerando (6) e
(7) (adattato)

- (11) ☒ La decisione della SE o della SCE di riorganizzare la sua attività mediante un trasferimento della sede sociale non dovrebbe essere ostacolata da norme fiscali. Il trasferimento della sede sociale di una società, o una circostanza connessa con tale trasferimento, che comporti un cambiamento della residenza fiscale, può dar luogo a un certo tipo di imposizione nello Stato membro dal quale la sede è trasferita. Nei casi in cui l'attivo della SE o della SCE rimane effettivamente collegato con una stabile organizzazione che faccia parte della SE o della SCE e sia situata nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, questa stabile organizzazione dovrebbe godere di vantaggi simili a quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6. Inoltre, l'imposizione dei soci in occasione del trasferimento della sede sociale dovrebbe essere esclusa. ☒

↓ 2005/19/CE considerando (8)
(adattato)

- (12) La presente direttiva non riguarda le perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro riconosciute nello Stato membro di residenza di una SE o di una SCE. In particolare, qualora la sede sociale di una SE o di una SCE sia trasferita in un altro Stato membro, tale trasferimento non impedisce al precedente Stato membro di residenza di reintegrare a tempo debito le perdite della stabile organizzazione.

↓ 90/434/CEE considerando (9) e
2005/19/CE considerando (17)
(adattato)

- (13) Occorre prevedere la facoltà per gli Stati membri di rifiutare il beneficio dell'applicazione della presente direttiva allorché l'operazione di fusione, di scissione, di scissione parziale, di conferimento di attivo , di scambio di azioni o di trasferimento della sede sociale della SE o della SCE ha come obiettivo la frode o l'evasione fiscale o ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all'operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi delle società.

↓ 2005/19/CE considerando (3)
(adattato)

- (14) Uno degli scopi della presente direttiva è eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, quali la duplice imposizione. Nella misura in cui tale obiettivo non è pienamente raggiunto con le disposizioni di detta direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie al raggiungimento di tale scopo.

↓

- (15) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,

↓ 90/434/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 2
(adattato)

Articolo 1

Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

- a) alle operazioni di fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d'attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri;
 - b) ai trasferimenti di sede sociale da uno Stato membro all'altro operati da una società europea e (Societas Europaea o SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio⁵, o da una società cooperativa europea (SCE) di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio⁶.
-

↓ 90/434/CEE (adattato)

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

- a) «fusione», l'operazione mediante la quale:
 - i) una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad altra società preesistente, mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell'altra società ed eventualmente di un saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;
 - ii) due o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad una società da esse costituita, mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un

⁵ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

⁶ GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

saldo in contanti non eccedente il 10% del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

iii) una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, alla società che detiene la totalità dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale;

b) «scissione», l'operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 3, lett. a)

c) «scissione parziale», l'operazione mediante la quale una società trasferisce, senza essere sciolta, mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile di tali titoli;

↓ 90/434/CEE art. 2, lett. c)

d) «conferimento d'attivo», l'operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività a un'altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento;

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 3, lett. b)

e) «scambio di azioni», l'operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un'ulteriore partecipazione, in cambio dell'assegnazione ai soci di quest'ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio;

↓ 90/434/CEE art. 2, lett. e)

f) «società conferente», la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente, o che conferisce la totalità o uno o più rami della sua attività;

↓ 90/434/CEE art. 2, lett. f)

g) «società beneficiaria», la società che riceve il patrimonio, attivamente e passivamente, o la totalità o uno o più rami di attività della società conferente;

↓ 90/434/CEE art. 2, lett. g)

h) «società acquistata», la società in cui un'altra società acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;

↓ 90/434/CEE art. 2, lett. h)

i) «società acquirente», la società che acquista una partecipazione mediante scambio di titoli;

↓ 90/434/CEE art. 2, lett. i)

j) «ramo d'attività», il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi;

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 3, lett. c)

k) «trasferimento della sede sociale», un'operazione mediante la quale una SE o una SCE trasferisce la sua sede sociale da uno Stato membro a un altro Stato membro senza essere sciolta e senza creare una nuova persona giuridica.

↓ 90/434/CEE

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva il termine «società di uno Stato membro» designa qualsiasi società:

- a) che abbia una delle forme enumerate all'allegato I, parte A;
- b) che, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, sia considerata come avente il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con un paese terzo, non sia considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità; e
- c) che sia assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate all'allegato I, parte B, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 5
(adattato)

CAPO II

Regole applicabili alle fusioni, scissioni, scissioni parziali ☒ , ☒ scambi di azioni ☒ e conferimenti di attivo ☒

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 6
(adattato)

Articolo 4

1. La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d'attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale.
2. Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «valore fiscale»: il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società conferente, se questi elementi d'attivo o di passivo fossero stati venduti al momento della fusione, della scissione o della scissione parziale, ma indipendentemente da tali operazioni;
 - b) «elementi d'attivo e di passivo conferiti»: gli elementi d'attivo e di passivo della società conferente che, a seguito della fusione, della scissione o della scissione parziale, sono effettivamente connessi a una stabile organizzazione della società beneficiaria nello Stato membro della società conferente e che concorrono alla formazione dei risultati presi in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte.
3. Quando si applica il paragrafo 1 e uno Stato membro considera una società conferente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, per cui tassa i soci sulla loro quota degli utili della società conferente nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare gli eventuali redditi, utili o plusvalenze calcolati con riferimento alla differenza tra i valori reali degli elementi d'attivo e di passivo conferiti e i loro valori per scopi fiscali.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che la società beneficiaria calcoli i nuovi ammortamenti, utili o perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo conferiti secondo le regole che sarebbero state applicate alla/alle società conferente/i se la fusione, la scissione o la scissione parziale non fosse avvenuta.

5. Qualora le leggi dello Stato membro della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella di cui al paragrafo 4, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d'attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.

↓ 90/434/CEE

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla società conferente, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate nello Stato della società conferente; la società beneficiaria si sostituisce allora ai diritti e alle obbligazioni della società conferente.

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 7

Articolo 6

Se gli Stati membri applicano, per le operazioni di cui all'articolo 1, lettera a), effettuate tra società dello Stato della società conferente, disposizioni che consentono la presa a carico, da parte della società beneficiaria, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale, essi estendono il beneficio di tali disposizioni alla presa a carico, da parte delle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate sul loro territorio, delle perdite della società conferente non ancora ammortizzate dal punto di vista fiscale.

↓ 90/434/CEE

Articolo 7

1. Quando la società beneficiaria detiene una partecipazione nel capitale della società conferente, le plusvalenze ottenute dalla società beneficiaria in occasione dell'annullamento della sua partecipazione non danno luogo ad alcuna imposizione.

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 8
(adattato)

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare al paragrafo 1 qualora la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria nel capitale della società conferente sia inferiore al \otimes 15 \otimes %.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale di partecipazione minima è del 10%.

Articolo 8

1. L'assegnazione, in occasione di una fusione, di una scissione o di uno scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente a un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest'ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.
2. Nel caso delle scissioni parziali, l'assegnazione a un socio della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di detto socio.
3. Qualora uno Stato membro consideri un socio trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale socio derivanti dalla legge in forza della quale la società è stata costituita, e, pertanto, tassi le persone che hanno una partecipazione nell'azionariato sulla loro quota degli utili del socio nel momento in cui questi sorgono, detto Stato membro evita di tassare queste persone sul reddito, gli utili o le plusvalenze derivanti dall'assegnazione al socio di titoli rappresentativi del capitale sociale della società ricevente o della società acquirente.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano immediatamente prima della fusione, della scissione o dello scambio di azioni.
5. I paragrafi 2 e 3 si applicano a condizione che il socio non assegni alla somma dei titoli ricevuti e di quelli detenuti nella società conferente un valore fiscale superiore al valore che i titoli detenuti nella società conferente avevano immediatamente prima della scissione parziale.
6. L'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non impedisce agli Stati membri di tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell'acquisto.
7. Ai fini del presente articolo, per «valore fiscale» si intende il valore che verrebbe utilizzato come base per il calcolo eventuale di un profitto o di una perdita da considerare ai fini della determinazione della base imponibile di un'imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio della società.
8. Qualora un socio sia autorizzato, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, a optare per un trattamento fiscale diverso da quello definito ai paragrafi 4 e 5, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai titoli rappresentativi per i quali egli ha esercitato questo diritto di opzione.
9. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che, per la tassazione del socio, uno Stato membro prenda in considerazione il saldo in contanti eventualmente versatogli in occasione della fusione, della scissione, della scissione parziale o dello scambio di azioni.

Articolo 9

Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano ai conferimenti d'attivo.

CAPO III

Caso particolare del conferimento di una stabile organizzazione

Articolo 10

1. Qualora, fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione.

Lo Stato membro della società conferente può tuttavia reintegrare nell'utile imponibile di tale società le perdite anteriori della stabile organizzazione che sono state eventualmente dedotte dall'utile imponibile della società in detto Stato membro e che non sono state compensate.

Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente.

Il presente paragrafo si applica anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora lo Stato membro della società conferente applichi un regime di imposizione degli utili a livello mondiale, tale Stato membro ha il diritto di tassare tutti gli utili o le plusvalenze della stabile organizzazione risultanti da operazioni di fusione, scissione, scissione parziale o conferimento d'attivo, a condizione di concedere una detrazione dalla tassa che, se non fosse stata per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata a detti utili o plusvalenze nello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione, così come avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.

CAPO IV

Caso particolare delle entità trasparenti

Articolo 11

1. Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare le disposizioni della presente direttiva per la tassazione dell'azionista diretto o indiretto di detta società per quanto riguarda il reddito, gli utili o le plusvalenze di detta società.
2. Uno Stato membro che esercita il diritto di cui al paragrafo 1 concede una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata al reddito, agli utili o alle plusvalenze della società trasparente sotto il profilo fiscale, così come detto Stato membro avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata.
3. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria o acquirente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3.
4. Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, detto Stato membro può applicare agli azionisti diretti o indiretti lo stesso regime fiscale che applicherebbe se la società beneficiaria fosse residente nello Stato membro in questione.

CAPO V

Norme applicabili al trasferimento della sede sociale di una SE o una SCE

Articolo 12

1. Qualora:

- a) una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro, oppure
- b) in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,

il trasferimento della sede sociale o l'estinzione della residenza fiscale non dà luogo all'imposizione delle plusvalenze, calcolate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale, risultanti dagli elementi d'attivo e di passivo della SE o della SCE i quali, di conseguenza, rimangono effettivamente collegati con una stabile organizzazione della SE o della SCE nello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale e contribuiscono agli utili o alle perdite presi in considerazione per scopi fiscali.

2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che la SE o la SCE calcoli i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo che rimangono effettivamente collegati con la stabile organizzazione in questione come se il trasferimento della sede sociale non fosse mai avvenuto, o come se la SE o la SCE non avesse quindi estinto la sua residenza fiscale.

3. Qualora le leggi dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale autorizzino la SE o la SCE a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o le perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo che rimangono in detto Stato membro su una base diversa da quella di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 non si applica agli elementi d'attivo e di passivo per i quali si è scelto questo metodo.

Articolo 13

1. Qualora:

- a) una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro, oppure

- b) in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,

gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all'estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale.

2. Se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l'ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione.

Articolo 14

1. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non dà luogo di per sé all'imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.

↓ 90/434/CEE

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 15

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 13
(adattato)

1. Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni degli articoli da 4 a 14 o revocarne il beneficio, qualora risulti che una delle operazioni di cui all'articolo 1 .

- a) ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale; il fatto che l'operazione di cui all'articolo 1 non sia

effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione, può costituire la presunzione che quest'ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali;

- b) ha come conseguenza che una società, a prescindere dalla partecipazione della medesima all'operazione, non soddisfa più le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società secondo le modalità applicabili prima di detta operazione.

↓ 90/434/CEE art. 11, par. 2

2. Il paragrafo 1, lettera b), è applicabile ove e fintantoché non si applichino alle società che formano oggetto della presente direttiva regolamentazioni comunitarie che contengano disposizioni equivalenti in materia di rappresentanza dei lavoratori negli organi della società.

↓ 90/434/CEE art. 12 (adattato)

Articolo 16

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓

Articolo 17

La direttiva 90/434/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 14 e allegato (adattato)

ALLEGATO I

⊗ Parte A ⊗

Elenco delle società di cui all'articolo 3, lettera a)

- a) Le società ⊗ SE ⊗ costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio¹ e le società cooperative ⊗ SCE ⊗ costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio²;
-

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 14 e allegato

- b) le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»/«société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;
-

↓ 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 6, lett. b)

- c) le società di diritto bulgaro denominate: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;
-

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 14 e allegato

- d) le società di diritto ceco denominate «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»;

¹ GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

² GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

- e) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;
- f) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts» e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;
- g) le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;
- h) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;
- i) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (E.Π.Ε.)»;
- j) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada» e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- k) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, le «coopératives», le «unions de coopératives» e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;
- l) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali;
- m) nel diritto cipriota: «εταιρείες», ai sensi della legislazione sull'imposta sul reddito;
- n) le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;
- o) le società costituite in conformità della legislazione lituana;
- p) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de

communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;

- q) le società di diritto ungherese denominate «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság», «szövetkezet»;
- r) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata», «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet»;
- s) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» e «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;
- t) le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften»;
- u) le società di diritto polacco denominate «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»;
- v) le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;

↓ 2006/98/CE art. 1 e allegato,
punto 6, lett. b)

- w) le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată";

↓ 2005/19/CE art. 1, punto 14 e
allegato (adattato)

- x) le società di diritto sloveno denominate «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;
- y) le società di diritto slovacco denominate «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť»;
- z) le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö»/«aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» e «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;
- a bis) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;

a ter) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.

⊗ **Parte B** ⊗

⊗ **ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA c)** ⊗

–	impôt des sociétés / vennootschapsbelasting in Belgio,	↓ 90/434/CEE art. 3, lettera c), primo trattino
–	корпоративен данък in Bulgaria,	↓ 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 6, lettera a)
–	daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,	↓ Atto d'adesione del 2003, art. 20 e allegato II, parte 9(7)(a), pag. 559
–	selskabsskat in Danimarca,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), secondo trattino
–	Körperschaftsteuer in Germania,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), terzo trattino
–	tulumaks in Estonia,	↓ Atto d'adesione del 2003, art. 20 e allegato II, parte 9(7)(a), pag. 559
–	corporation tax in Irlanda,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), settimo trattino
–	φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), quarto trattino

– impuesto sobre sociedades in Spagna,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), quinto trattino
– impôt sur les sociétés in Francia,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), sesto trattino
– imposta sul reddito delle società in Italia,	↓ 2005/19/CE art. 1, punto 4
– φόρος εισοδήματος a Cipro, – uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia, – pelno mokestis in Lituania,	↓ Atto d'adesione del 2003, art. 20 e allegato II, parte 9(7)(a), pag. 559
– impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), nono trattino
– társasági adó in Ungheria, – taxxa fuq l-income a Malta,	↓ Atto d'adesione del 2003, art. 20 e allegato II, parte 9(7)(a), pag. 559
– vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,	↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), decimo trattino
– Körperschaftssteuer in Austria,	↓ Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, parte XI(B)(2)a

<p>– podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,</p>	<p>↓ Atto d'adesione del 2003, art. 20 e allegato II, parte 9(7)(a), pag. 559</p>
<p>– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,</p>	<p>↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), decimo trattino</p>
<p>– impozit pe profit in Romania.</p>	<p>↓ 2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 6, lettera a)</p>
<p>– davek od dobička pravnih oseb in Slovenia, – daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,</p>	<p>↓ Atto d'adesione del 2003, art. 20 e allegato II, parte 9(7)(a), pag. 559</p>
<p>– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia, – statlig inkomstskatt in Svezia,</p>	<p>↓ Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, parte XI(B)(2)a)</p>
<p>– corporation tax nel Regno Unito.</p>	<p>↓ 90/434/CEE art. 3, lett. c), dodicesimo trattino</p>



ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 17)

Direttiva 90/434/CEE del Consiglio
(GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1)

Punto XI.B.I.2 dell'allegato I dell'atto di adesione
del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 196)

Punto 9.7 dell'allegato II dell'atto di adesione
del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 559)

Direttiva 2005/19/CE del Consiglio
(GU L 58 del 4.3.2005, pag. 19)

Direttiva 2006/98/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129)

limitatamente al punto 6
dell'allegato

Parte B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 17)

Direttiva	Termine di attuazione	Termine di applicazione
90/434/CEE	1° gennaio 1992	1° gennaio 1993 ¹
2005/19/CE	1° gennaio 2006 ²	
	1° gennaio 2007 ³	
2006/98/CE	1° gennaio 2007	

¹ Si applica soltanto alla Repubblica portoghese.

² Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva.

³ Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva.

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 90/434/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, lettera a), primo trattino	Articolo 2, lettera a), punto i)
Articolo 2, lettera a), secondo trattino	Articolo 2, lettera a), punto ii)
Articolo 2, lettera a), terzo trattino	Articolo 2, lettera a), punto iii)
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettera b bis)	Articolo 2, lettera c)
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, lettera e)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, lettera f)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, lettera g)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, lettera h)
Articolo 2, lettera h)	Articolo 2, lettera i)
Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, lettera j)
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, lettera k)
Articolo 3, lettera a)	Articolo 3, lettera a)
Articolo 3, lettera b)	Articolo 3, lettera b)
Articolo 3, lettera c), alinea del primo comma e secondo comma	Articolo 3, lettera c)
Articolo 3, lettera c), primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino	Allegato I, Parte B
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 5
Articoli 5 e 6	Articoli 5 e 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma	Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, prima frase	—
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma
Articoli 8, 9 e 10	Articoli 8, 9 e 10
Articolo 10 <i>bis</i>	Articolo 11
Articolo 10 <i>ter</i>	Articolo 12
Articolo 10 <i>quater</i>	Articolo 13
Articolo 10 <i>quinqüies</i>	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
Articolo 12, paragrafo 1	—
Articolo 12, paragrafo 2	—
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 13	Articolo 19
Allegato	Allegato I, Parte A
—	Allegato II
—	Allegato III